



Corso di lezioni di

Diritto tributario

Prof. Giuseppe Pizzonia

I CONTROLLI FORMALI

Università *Mediterranea*
Corso di laurea L-33 - Scienze Economiche
a.a. 2022-2023



Controllo delle dichiarazioni

Gli uffici finanziari controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e liquidano le imposte o maggiori imposte dovute

Una prima forma di controllo è la verifica della loro regolarità formale, la correttezza della liquidazione della base imponibile e del calcolo delle somme dovute effettuata dal contribuente

In tal caso si è in presenza del **controllo formale** delle dichiarazioni, che si conclude con la richiesta delle somma dovute, senza la necessità che vengano emanati avvisi di accertamento

Se invece gli uffici intendono verificare la correttezza dei criteri di determinazione della base imponibile, e cioè se la dichiarazione sia incompleta e infedele, in relazione alla sussistenza del presupposto ed alla sua quantificazione, si è in presenza di **controlli sostanziali**, che necessariamente si concludono con l'emissione di avvisi di accertamento



La liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)

Sulla base di **procedure automatizzate**, l'amministrazione finanziaria, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, liquida le imposte dovute, nonché i rimborsi spettanti, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria

Può così procedere a:

- correggere gli **errori materiali** e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le **detrazioni d'imposta** indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti;
- ridurre le **deduzioni** dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti;
- ridurre i **crediti d' imposta** esposti in misura superiore a quella spettante; controllare la rispondenza con la dichiarazione e la **tempestività dei versamenti** delle imposte dovuti a titolo di acconto e di saldo



Il controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)

La presentazione delle dichiarazioni in via telematica esclude la possibilità di allegare **documenti giustificativi**

L'amministrazione procede al **controllo formale** delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro la fine del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

A tal fine, gli uffici possono:

- Escludere in tutto o in parte lo **scomputo delle ritenute d'acconto** non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d' imposta o dalle certificazioni fornite dai contribuenti;
- Escludere in tutto o in parte le **detrazioni d' imposta** non spettanti in base ai documenti richiesti;
- Escludere in tutto o in parte le **deduzioni** dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti;
- Determinare i **crediti di imposta** spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni ed ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da **più dichiarazioni** o certificati (CU) presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
- Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d' imposta

Gli avvisi *bonari*

Quando dai controlli formali emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è **comunicato al contribuente** per evitare la reiterazione di errori e per consentire la **regolarizzazione** degli errori commessi

Viene inviato il c.d. **avviso bonario**, che è un atto non impositivo, con lo scopo di informare il contribuente sugli esiti dei controlli eseguiti (art. 6 Statuto contribuente)

Il contribuente può fornire **chiarimenti** entro i trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione, oppure pagare quanto richiesto

Se paga entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso bonario mediante la sezione applicabile (30%) si riduce a 1/3 (10%)

Lo stesso vale nel caso di **rideterminazione in sede di autotutela** delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto che le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, richieste a seguito di liquidazione delle dichiarazioni o rettifica delle dichiarazioni IVA possono essere definite mediante pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento



Natura dei controlli

La liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni è sostanzialmente una attività di riscossione di quanto dovuto dal contribuente

In questa fase, vengono corretti errori immediatamente rilevabili dall'esame della dichiarazione, senza la necessità di attività istruttorie, e senza valutazioni giuridiche

Da ciò consegue, esperita la fase procedimentale dell'invio dell'avviso bonario, che le maggiori somme dovute dal contribuente possono essere direttamente iscritte e ruolo e riscosse

La liquidazione è quindi ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, senza possibilità di estensione analogica

In ogni caso, la cartella di pagamento deve essere succintamente motivata con specifiche indicazioni che consentano al contribuente di comprendere su quali elementi si basi la correzione effettuata

